

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-6967 del 13/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oggetto                     | D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11, L. n. 241/1990, Art. 17 - X RENEW S.r.l. con sede legale in Via L. Einaudi n. 7/29, Comune di Mercato Saraceno. DINIEGO dell'Autorizzazione Unica relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in Via Lastreto, Comune di Sarsina (FC). |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-7285 del 13/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Questo giorno tredici DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11, L. n. 241/1990, Art. 17 - **X RENEW S.r.l.** con sede legale in Via L. Einaudi n. 7/29, Comune di Mercato Saraceno. **DINIEGO dell'Autorizzazione Unica** relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in Via Lastreto, Comune di Sarsina (FC).

## **LA DIRIGENTE**

### **Visti:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Riconoscimento delle aree oggetto della deliberazione dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 23 maggio 2023, n. 125 *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011 *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree”*;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*;

**Premesso che:**

1. l’art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l’art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza

relativa all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;

3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*:
  - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
  - sempre dall' 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 115/2008, precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

**Richiamato** il D.Lgs. n. 387/03, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Vista** l'istanza pervenuta a questa Agenzia in data 27.10.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/182911 e successivamente integrata con nota acquisita al PG/2023/191055 del 10.11.2023, trasmessa da **X RENEW S.r.l.**, avente sede legale in Via L. Einaudi n. 7/29 in Comune di Mercato Saraceno (C.F./P.IVA 04657120400), con cui è stata richiesta l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/03, relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**fotovoltaica**", avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in **Comune di Sarsina**, in Via Lastreto;

**Precisato** che:

- il proponente ha chiesto di **ricomprendere nell'Autorizzazione Unica**, richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003:
  - il **Permesso di Costruire** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Sarsina;
  - la **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche di competenza del Comune di Sarsina per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo Via Lastreto, Via Para-Massa-Quarto, Via del Lago, Via Quarto Vecchio e di ANAS per il passaggio di elettrodotto interrato lungo la SS 71;
  - l'**Autorizzazione Paesaggistica** (D.Lgs. n. 42/2004) per il tratto di elettrodotto aereo e per la cabina elettrica satellite, di competenza del Comune di Sarsina;
  - la **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche di competenza di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Unità Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, per le aree localizzate in frazione di Quarto in Comune di Sarsina, in relazione all'attraversamento dell'elettrodotto aereo sul Fiume Savio (acqua pubblica);
  - lo **Svincolo idrogeologico** (RD n. 3267/1923, LR n. 3/1999, DGR n. 1117/2000) per l'autorizzazione dei lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di competenza dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;
  - l'**Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;

**Dato atto** che:

- con nota registrata al PG n. 195683 del 17.11.2023, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, ha comunicato:
  - l'**esito positivo della verifica di completezza formale** dell'istanza presentata ai sensi di quanto previsto dal punto 14.4 del dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;
  - l'**avvio del procedimento** amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal **10.11.2023**, data di completamento della documentazione minima necessaria prevista dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;
  - l'**indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona** ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
  - la convocazione, in data 19.12.2024, della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:

- valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato;
  - acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
  - acquisizione di eventuali **richieste di integrazioni** relative al procedimento principale e agli endo-procedimenti in esso ricompresi;
  - varie ed eventuali;
- sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in Conferenza, oltre alla ditta proponente **X RENEW S.r.l.**, i seguenti enti, con le competenze indicate:
    - **Prefettura di Forlì-Cesena:** nomina del rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4 della L. n. 241/1990;
    - **Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni** (servizio scrivente):
      - Autorizzazione Unica - Art. 12 D.Lgs. n. 387/03;
      - Parere tecnico di competenza del Servizio Territoriale relativo alle matrici ambientali eventualmente coinvolte dall'opera in progetto;
      - Parere tecnico di competenza SSA relativo ai campi elettromagnetici e alla variante urbanistica;
      - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotto di media tensione per la connessione alla rete pubblica;
      - Nulla osta minerario relativo ai permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali (art. 120 del R.D. n. 1775/1933);
      - Concessione aree del demanio idrico per attraversamento aereo della linea elettrica sul Fiume Savio;
    - **Comune di Sarsina:**
      - Parere in merito alla conformità territoriale, ambientali e urbanistica;
      - Titolo abilitativo edilizio;
      - Autorizzazione paesaggistica per attraversamento aereo linea elettrica sul fiume Savio e per realizzazione Cabina Satellite;
      - Nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e concessione all'utilizzo di aree adibite ad uso pubblico per posa con occupazione di sottosuolo in parallelismo lungo strade comunali;
      - Nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'eventuale attraversamento di opere o altre aree adibite ad uso pubblico;
      - Valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 37/2002;
    - **Unione dei Comuni Valle del Savio:**
      - Autorizzazione alla realizzazione del progetto su aree sottoposte a vincolo idrogeologico (RD n. 3267/1923);
    - **Provincia di Forlì-Cesena:**
      - Conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) della variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura costituita dalla linea elettrica per la connessione all'impianto di rete);

- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna**
  - Nulla osta idraulico finalizzato al rilascio della concessione di area demaniale;
  - Nulla-osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere);
- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:**
  - Parere di competenza in merito agli aspetti relativi alla tutela archeologica;
  - Parere di competenza relativo all'autorizzazione paesaggistica;
- **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena:**
  - Parere igienico sanitario;
  - Parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
  - Parere congiunto con Arpae relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpa E-DSP);
- **ANAS S.p.A:**
  - Nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e concessione all'utilizzo di aree adibite ad uso pubblico per posa con occupazione di sottosuolo in parallelismo lungo la SS 71;
- **E-Distribuzione S.p.A.:**
  - eventuale parere in qualità di gestore della rete elettrica (invitato a partecipare ai lavori della Conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
- **HERA S.p.A. - Struttura Operativa Territoriale (S.O.T.) di Forlì-Cesena - In Rete Distribuzione Energia S.p.A.** (Società coinvolta dopo l'esito della prima riunione della Conferenza):
  - risoluzione interferenze con le reti di competenza;
- **Telecom Italia S.p.A. / Fibercop S.p.A.:**
  - parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti elettroniche di telecomunicazione;
- **Snam Rete Gas S.p.A.** (Società coinvolta dopo l'esito della prima riunione della Conferenza):
  - parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con metanodotti di competenza;
- **Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.:**
  - parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con la rete acquedottistica di competenza;
- **Consorzio di Bonifica della Romagna S.p.A.:**

- Eventuale parere in qualità di gestore/manutentore di alcuni tratti della viabilità interessata dai lavori di realizzazione della linea elettrica (Società coinvolta dopo l'esito della prima riunione della Conferenza);
- **Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali - ANSFISA:**
  - Eventuale parere ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT:**
  - Nulla osta relativo a eventuali interferenze ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 256/03;
- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari UNMIG - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale:
  - Eventuale parere ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;
- **Comando Militare Esercito Emilia-Romagna** – Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari:
  - Nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
  - Nulla osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. n. 6/95);
- **Aeronautica Militare:**
  - Nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
  - Nulla osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. n. 6/95);
- **Comando Marittimo Nord:**
  - Nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
  - Nulla osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. n. 6/95);
- **ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile** - Dipartimento Sicurezza - Area Infrastrutture Aeroportuali - Direzione Operazione di Venezia:
  - Eventuale parere in merito alla sicurezza del volo;
- la **Prefettura di Forlì-Cesena**, con note del 22.01.2024 e del 15.04.2024, acquisite al PG/2024/12243 e al PG/2024/71066 del 17.04.2024, ha nominato il rappresentante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio quale rappresentante unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato abilitato ad esprimere definitivamente, e in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette Amministrazioni per le Conferenze di Servizi;

**Precisato** che:

- la società proponente, relativamente alla disponibilità dell'area interessata dall'installazione dell'impianto fotovoltaico [foglio n. 70 Sezione A del Comune di Sarsina, particella n. 104 (da ex 33) e foglio n. 33 Sezione B del Comune di Sarsina, particelle n. 243 (da ex 34) e n. 230 (da ex 197)], ha trasmesso, tra i documenti caricati sullo spazio web reso disponibile da Arpae per la presentazione dell'istanza, i contratti preliminari di vendita stipulati (con firme autenticate) presso lo Studio Notarile Associato Maltoni-Scozzoli, con cui l'attuale proprietà si impegna a determinate condizioni, a cedere la proprietà dell'area a X Renew S.r.l. (parte promissaria acquirente);
- il progetto della linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete pubblica interessa i terreni identificati dalle particelle catastali di seguito riportate:
  - Particelle 141, 194, 202, 205, 206, 208, 211, 217, 219, 222, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 239, 243, 244, 246, 251, 253, 254, 257 del Foglio 33 - Sezione B;
  - Particelle 67, 266, 270, 282, 802, 803, 818 del Foglio 51 - Sezione A;
  - Particelle 518, 520, 522, 523, 650, 652, 656, 658, 661, 663, 664, 665, 669, 671, 674, 675, 679, 681, 684, 687, 690 del Foglio 56 - Sezione A;
  - Particelle 102, 107, 108, 111, 113, 121, 124, 131, 133, 134, 136, 137, 143, 147, 150, 155, 158 del Foglio 62 - Sezione A;
  - Particelle 87, 127, 189, 195, 196, 199, 200, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 220, 221, 224, 225, 228, 230, 233, 235, 236, 238, 243, 245, 249, 252, 254, 256, 259, 261, 263, 267, 270, 274, 277, 279, 282, 284, 286, 289 del Foglio 66 - Sezione A;
  - Particelle 127, 128, 131, 134, 138, del Foglio 67 - Sezione A;
  - Particelle 34, 87, 90, 92, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 119, 121, 123, 124 del Foglio 70 - Sezione A;
  - **il proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le infrastrutture connesse alla realizzazione dell'opera**, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/03;
  - **la linea elettrica per la connessione dell'impianto** di cui in oggetto **non risulta prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Sarsina**, per cui l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, avrà efficacia di **variante urbanistica**, con apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** (ai sensi degli art. 8-11-15-16 della L.R. 37/2002), **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere**;
  - qualora necessario, verranno introdotte le fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. n. 30/2000;
  - le servitù verranno costituite in conformità al T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici R.D. n. 1775/1933 e alla vigente normativa in materia di espropri (D.P.R. n. 327/2001 e L.R. n. 37/2002);
  - Il procedimento espropriativo riguarda in particolare la richiesta di occupazione temporanea per la durata dei lavori di realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, di servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, occupazione permanente e inamovibile e servitù di

passaggio/accesso per la cabina di sezionamento e per la cabina satellite e per i sostegni verticali con plinto di fondazione della linea aerea;

- relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione alla rete elettrica nazionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 37/2002, è stato dato avvio alla procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio tramite pubblicazione dell'avviso di deposito:
  - sul BURERT Emilia-Romagna n. 340 del 06.12.2023;
  - sul Corriere Romagna in data 06.12.2023;
  - sugli Albi Pretori del Comune di Sarsina e della Provincia a partire dal 28.11.2023 e 06.12.2023;
- i proprietari delle particelle interessate dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono stati avvisati tramite pec o tramite raccomandata postale A/R (protocollo PG/2023/203204 del 29/11/2023) oppure tramite pec (PG/2023/205962 - 206023 - 206029 del 04/12/2023);

**Dato atto che:**

- la prima seduta della Conferenza dei servizi, tenutasi in data 19.12.2023, si è conclusa con la decisione di delegare il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione;
- con nota del 27.12.2023, registrata al prot. n. PG/2023/219821, è stata trasmessa alla ditta la richiesta di integrazioni ed è stato contestualmente sospeso il procedimento per **30 giorni**, fatta salva la facoltà da parte del proponente di richiedere, prima della scadenza del predetto termine, una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare;
- con la nota suddetta è stato anche precisato che:
  - per mero errore materiale, **Hera S.p.A.** e **Snam Rete Gas S.p.A.** non sono stati inseriti tra gli Enti in indirizzo della nota Arpae di avvio del Procedimento del 17/11/2023 e pertanto non risultavano presenti nella riunione della Conferenza di Servizi del 19/12/2023;
  - nel corso della prima riunione della Conferenza, il Comune di Sarsina ha evidenziato un'interferenza dell'impianto in progetto con la rete acquedottistica di **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.**;
- le società indicate al punto precedente sono state coinvolte in tutte le successive fasi del procedimento;
- in data 26.01.2024, con nota al PG/2024/15930, **X RENEW S.r.l.**, in ragione di un corposo lavoro pluridisciplinare non espletabile nella tempistica assegnata di 30 giorni, ha richiesto una proroga dei termini valutata in 60 giorni dalla data di scadenza del termine assegnato;
- con nota PG/2024/23061 del 06.02.2024, Arpae ha concesso la proroga di 60 giorni richiesta per la presentazione delle integrazioni, assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle stesse il 26.03.2024.
- con la stessa nota, sono state trasmesse alla ditta le richieste di documentazione

integrativa avanzate dagli Enti:

- Hera S.p.A prot 1460 del 08.01.2024, acquisita da Arpae al PG/2024/4106 del 10.01.2024;
- Romagna Acque - Società delle Fonti prot. 265/2024 del 09.01.2024, acquisita da Arpae al PG/2024/4890 del 10.01.2024;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 19777 del 29.01.2024, acquisita da Arpae al PG/2024/17250;
- con Nota Arpae PG/2024/23915 del 07.02.2024, è stata trasmessa la documentazione a corredo dell'istanza anche a SNAM RETE GAS;
- in data 18.03.2024, con nota PG/2024/51550, è stata comunicata alla ditta e agli Enti la conclusione del periodo di deposito relativo al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sono state trasmesse le osservazioni dei proprietari pervenute a questo Servizio con contestuale richiesta alla ditta delle relative controdeduzioni, che sono pervenute in data 02.04.2024 e acquisite al PG/2024/60893;
- con nota del 26.03.2024, acquisita al PG/2024/56575, la ditta ha presentato le integrazioni in risposta alla richiesta ricevuta;
- la documentazione integrativa di cui sopra è stata trasmessa agli Enti con nota PG/2024/60376 del 29.03.2024, con la quale, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i., è stata anche convocata la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e dal punto 14.1. dell'Allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della medesima Legge, invitando la ditta e gli Enti a parteciparvi per le proprie competenze in data mercoledì 30 aprile 2024 alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:
  - discussione e valutazione delle integrazioni documentali presentate dal proponente;
  - conclusioni della conferenza relativamente alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
  - acquisizione dei pareri conclusivi in merito al rilascio dell'autorizzazione unica da parte dei membri della Conferenza;
  - definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della conferenza;
  - varie ed eventuali;
- in data 11.04.2024, con nota Prot. Com.le 3640 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/69072 del 15.04.2024, il **Comune di Sarsina**, relativamente al procedimento di cui in oggetto, ha comunicato quanto segue:

*"(...) la documentazione trasmessa contiene elaborati specifici relativi alla richiesta di adozione di variante agli strumenti urbanistici (PSC-RUE-PAE), pertanto è necessario procedere nel rispetto dei vari adempimenti previsti dall'art. 34 della L.R. n. 20/2000. Tali adempimenti non consentono da parte di questo Comune di rendere parere conclusivo in merito al rilascio dell'autorizzazione unica. Si richiede pertanto di posticipare la data di convocazione della conferenza di servizi decisoria di 120 giorni dalla data prevista onde permettere il rispetto delle tempistiche della proposta di variante."*

**Considerato che:**

- i documenti di variante urbanistica al PAE non sono stati presentati contestualmente all'istanza e pertanto non è stato possibile dare seguito al relativo endoprocedimento all'atto dell'avvio del procedimento;
- tra gli adempimenti necessari all'adozione della variante sopra citata, ai sensi del comma 4 del citato art. 34 della L.R. 20/2000, è prevista la pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta adozione della variante al piano e il **deposito** presso gli uffici comunali per **60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT**;
- con nota del 16.04.2024, registrata al prot. n. PG/2024/70733, Arpae, ha **annullato** la riunione conclusiva della Conferenza fissata al 30.04.2024 e ha sospeso fino al 23.07.2024 i tempi del procedimento relativo all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/03, al fine di consentire l'espletamento dei necessari adempimenti relativi alla richiesta di variante agli strumenti urbanistici (PSC-RUE-PAE) previsti dall'art. 34 della L.R. n. 20/2000;

**Tenuto conto** che, con nota del 17.07.2024, acquisita al PG/2024/132262 del 18/07/2024, integrata con nota del medesimo giorno, acquisita al PG/2024/132268, il Comune di Sarsina ha inoltre comunicato quanto segue:

*“In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, facendo seguito alla nostra precedente richiesta sospensione termini per i necessari adempimenti relativi alla richiesta di variante agli strumenti urbanistici PSC-RUE-PAE inviata via pec in data 11/04/2024 prot. 3640 e al successivo incontro sui “Criteri localizzativi aree idonee per installazione impianti fotovoltaici” – tenutosi il 9 maggio 2024 presso la Sala Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena si comunica quanto segue:*

- *Questo Comune, anche a seguito dell'incontro del 9 maggio presso la Provincia di Forlì-Cesena con il Servizio Giuridico regionale, ha provveduto, in data 14 giugno 2024, a formulare apposito quesito sul tema “idoneità area” (si cfr allegato alla presente). Si comunica altresì che si è proceduto a sollecitare il riscontro allo stesso, considerate le stringenti tempistiche legate al procedimento e alla Conferenza dei servizi, come da pec allegata. Tale riscontro risulta utile sia per l'espressione delle determinazioni necessarie, sia sulla conseguente variante al PAE proposta.*
- *In data 03/07/2024 prot. 6861 è pervenuta ulteriore osservazione da parte di privati (Botti Luciano e Botti Loretta) che in allegato si trasmette al fine anche di ricevere eventuali controdeduzione da parte degli enti coinvolti;*
- *Ad oggi non risulta pervenuto il parere da parte del Dipartimento Sanità pubblica Ausl in merito alla proposta variante al PAE richiesto con nota del 14/05/2024 ed integrato in data 11/07/2024;*
- *Ad oggi non è pervenuto parere in merito alla proposta di autorizzazione paesaggistica inviata da parte di questo Comune alla Soprintendenza di Ravenna in data 13/06/2024 che in copia si allega;*

*Quanto sopra si segnala al fine di tenere in debita considerazione lo stato della pratica, per la corretta definizione dei tempi della conferenza, e al fine di permettere ai vari Enti coinvolti di esprimere parere sulla necessità di proroga”;*

**Precisato che:**

- con Nota Arpae PG/2024/134590 del 23.07.2024, tenuto conto di quanto specificato dal Comune di Sarsina nella comunicazione di cui al punto precedente e, in considerazione delle difficoltà di organizzazione a causa del periodo di ferie estive, ha prorogato la sospensione dei tempi del procedimento fino al 16.09.2024, al fine di:
  - acquisire dal Servizio Giuridico regionale il parere richiesto dal Comune di Sarsina in data 14.06.2024;
  - consentire agli enti coinvolti di trasmettere eventuali controdeduzioni all'osservazione ricevuta dal Comune di Sarsina in data 03.07.2024 in merito alla proposta di variante al PAE;
  - acquisire il parere AUSL in merito alla proposta di variante al PAE;
  - acquisire il parere della Soprintendenza, richiesto dal Comune di Sarsina, in merito alla proposta di autorizzazione paesaggistica;
- nella medesima nota sopra citata è stato altresì precisato che, decorsa la sospensione sopra indicata, si sarebbe provveduto a convocare la riunione della Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri conclusivi;
- con nota del 08.08.2024, acquisita la PG/2024/146965 del 09.08.2024, il proponente ha sollecitato Arpae ad adottare i seguenti atti:
  - annullare in autotutela il provvedimento Prot. PG/2024/134590 del 23/07/2024 di proroga della sospensione dei tempi del procedimento fino al 16/09/2024;
  - fissare la seduta della Conferenza di servizi decisoria ai primi giorni di settembre 2024 (tenuto conto della precedente seduta già fissata e poi annullata del 30/04/2024) e del termine di conclusione del procedimento ormai decorso;
  - non considerare il quesito posto dal Comune di Sarsina al Servizio Giuridico della Regione Emilia-Romagna, essendo del tutto irrituale e in violazione del divieto di inutile aggravio del procedimento;
- con la nota citata al punto precedente il proponente ha inviato le proprie controdeduzioni all'osservazione di privati acquisita dal Comune di Sarsina in data 03.07.2024 in merito alla proposta di variante al PAE;
- con nota Arpae PG/2024/155005 del 28.08.2024 è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della medesima Legge, invitando gli Enti in indirizzo a parteciparvi secondo le proprie competenze in data lunedì 16 Settembre 2024 alle ore 11:00 ed in modalità videoconferenza;
- in data 09.09.2024, relativamente al procedimento in oggetto, la ditta ha inviato ulteriore documentazione acquisita al PG/2024/162388 del 10.09.2024 e, trasmessa agli Enti con nota Arpae PG/2024/162643 del 10.09.2024;

**Tenuto conto** dei seguenti pareri acquisiti prima dello svolgimento della seduta conclusiva della Conferenza del 16.09.2024:

- **Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio**, con nota del 24.11.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/200742 del 24.11.2023, ha espresso quanto di seguito riportato:

*“Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.*

*Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.”*

Lo stesso parere è stato confermato con successiva nota prot. 27008 del 03.09.2024, acquisita al PG/2024/158302, nella quale si specifica in particolare: “(...) *Esaminata la documentazione tecnica in variante progettuale ricevuta in riferimento b), con la presente si conferma il nulla osta rilasciato a suo tempo da questo Comando Interregionale Marittimo con il foglio n° 36714 in data 24 novembre 2023.*”.

- **SSA di Arpae**, con nota del 07.12.2023, registrata al prot. n. PG/2023/209024, ha espresso il seguente parere in merito alla variante urbanistica relativa alla linea elettrica per la connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico:

*“(...) Esaminata la relativa documentazione, si evidenzia che la variante urbanistica riguarda la realizzazione di una linea elettrica da 15 kV a servizio dell'impianto solare fotovoltaico di Via Lastreto presso l'ambito di cava 4S, che da questo arriva fino a Quarto. La linea è posta in sede interrata, sotto strade; per il solo attraversamento del Fiume Savio a Quarto è in tratto aereo. Pertanto non rilevando interessamenti alle matrici ambientali si esprime parere favorevole alla variante.”;*

e con nota del 21.08.2024, registrata al PG/2024/151796, ha espresso il seguente parere di compatibilità ambientale in merito alla proposta di adozione di variante urbanistica al Piano Attività Estrattive di cui alla DCC 8/2024, polo estrattivo 4S Lastreto 1, specificando quanto di seguito:

*“(...) In merito all'oggetto, esaminata la documentazione inviata si evidenzia, come riportato nell'elaborato "EL. n 57c, elaborati specifici variante PAE", che la variazione riguarda lo scorporo di parte delle unità minime di intervento (UMI E ed F) e di parte delle aree per le travature di sostegno interne al polo estrattivo 4S Lastreto 1.*

*Queste superfici verranno escluse dall'attività di escavazione e rimarranno solamente, con l'attuale destinazione riportata nel Piano Strutturale Comunale e nel Regolamento Urbanistico Edilizio, quali <ambiti agricoli di rilievo paesaggistico a componente silvicola-zootecnica-seminativo (art. A-18b)>.*

*Altresì dall'elaborato "EL. n VSRA, ValSAT rapporto ambientale" si evidenzia che la superficie da scorporare non è mai stata oggetto di attività estrattiva e pertanto si ritiene che non necessiti di azioni di recupero o di riqualificazione.*

*Si valuta che quanto previsto sia migliorativo per la sostenibilità ambientale pertanto, fatta salva la richiesta di materiale estraibile ed eventuali criticità statiche-geomorfologiche per la rimanente superficie del polo estrattivo in esame, si esprime parere favorevole alla variazione e la si ritiene ambientalmente compatibile alla seguente condizione:*

➤ *La variazione andrà ben individuata e descritta in tutti gli elaborati di pianificazione territoriale in quanto, dal materiale inviato, solo in alcuni è contestualizzata.*

*Si raccomanda che nei futuri procedimenti di autorizzazione che prevedono l'utilizzo della superficie scorporata dal PAE sia mantenuta, lungo il perimetro col <bosco tutelato> come individuato nella scheda dell'ambito residuo, una fascia tampone a verde a tutela del bosco stesso. Si ritiene che tale fascia debba avere almeno la profondità che consenta la piantumazione di un doppio filare di siepi.”.*

- **Comando Militare Esercito**, con nota del 18.12.2023, acquisita al PG/2024/151796 del 21.08.2024, ha comunicato la richiesta del parere di competenza agli altri corpi militari al fine di poter rilasciare il “Nulla Osta Interforze” ai sensi dell’art. 334 del D.Lgs. 66/2010, acquisito in data 26.01.2024 al PG/2024/16000;
- **Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.**, successivamente alla richiesta integrazioni pervenuta con nota prot. 265 del 09.01.2024, in data 06.03.2024, con nota prot. 2628, acquisita da Arpae al PG/2024/43509, rilascia la propria autorizzazione condizionata al rispetto di prescrizioni per la posa in opera di elettrodotto MT per impianto fotovoltaico, che di seguito si richiama:

*“(…) lungo Via del Lago è presente una condotta DN125 PRFV (vetroresina) interrata a profondità variabile in gestione e di proprietà della scrivente società. La condotta di adduzione collega l'impianto PARA alla località Quarto di sotto in Comune di Sarsina ed è utilizzata come fonte primaria di approvvigionamento idrico della zona.*

*Dall'analisi della documentazione integrativa trasmessa a seguito di sopralluogo congiunto eseguito in data 23/01/2024, il tracciato di progetto dell'elettrodotto MT di collegamento fra l'impianto fotovoltaico a partire dalla località “Lastreto” fino alla località “Quarto di sotto” è posto in parallelismo ed interseca il tracciato della condotta idrica DN125 PRFV in sede stradale in almeno 3 distinti punti.*

*Preso atto che il progettista delle opere ha recepito le indicazioni fornite a seguito del sopralluogo del 23/01/2024, la scrivente società rilascia la propria autorizzazione condizionata all'adozione delle seguenti prescrizioni tecniche:*

*1. nei tratti di parallelismo la linea elettrica interrata M.T. a 15kV dovrà essere posata ad una distanza planimetrica minima di 1,50 m rispetto alla condotta idrica misurata da estradosso esterno della tubazione e comunque ad una profondità maggiore. L'elettrodotto dovrà essere sempre segnalato mediante opportuna bandella colorata in PVC posata ad adeguata profondità di scavo;*

*2. in tutti i punti di attraversamento alla condotta idrica è richiesta l'esecuzione di saggi esplorativi preventivi della sede stradale che saranno eseguiti a cura e spese della società richiedente con la massima prudenza e perizia per evitare indesiderati danneggiamenti alla condotta idrica DN125 in PRFV: tutti gli attraversamenti saranno realizzati in sottopasso come documentato nelle rispettive sezioni A-A', B-B' e C-C' di tavola N.57 appositamente redatta per le interferenze con l'Acquedotto della Romagna e cioè alla distanza minima di almeno 1,00 m rispetto alla profondità del piano di scorrimento della medesima tubazione idrica.*

*3. Nel tratto di attraversamento stradale previsto in corrispondenza della sezione B-B' si segnala anche la presenza della condotta di scarico DN200 acciaio proveniente dal serbatoio Cerbiano posta alla medesima quota della condotta DN125 PRFV.*

*Resta inteso che durante la posa delle linee elettriche interrata l'eventuale danneggiamento alla condotta idrica DN125 PRFV sarà riparata a cura dell'impresa di manutenzione della scrivente società mentre le spese necessarie saranno interamente addebitate al soggetto proponente.*

*Prima dell'esecuzione dei lavori il soggetto proponente dovrà:*

- *restituire controfirmata la presente autorizzazione in segno di accettazione delle prescrizioni tecniche impartite;*
- *comunicare con congruo anticipo l'inizio dei lavori di attraversamento alla condotta idrica DN125 PRFV al fine di consentire al personale tecnico della scrivente società di verificare la congruenza del progetto con l'esecuzione degli scavi;*

*Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori in oggetto è fissato in 2 anni dalla data di ricevimento, pena la revoca della presente autorizzazione.*

*La presente nota viene trasmessa all'Amministrazione in indirizzo quale parere definitivo espresso dalla scrivente società ai fini dell'esame finale del progetto”.*

- **MIMIT**, acquisita la documentazione integrativa richiesta alla ditta, con nota acquisita al PG/2024/17250 del 29.01.2024, esprime il proprio nulla osta alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in esame, specificando in particolare quanto segue:

*“(…) Si evidenzia che il proprio parere di competenza resta valido purché il tracciato e le caratteristiche tecniche dell'elettrodotti non subiscano modifiche in sede di eventuale Conferenza di servizi che richiedano l'aggiornamento del citato provvedimento o l'emissione di un nuovo Nulla Osta di competenza di questo Ministero ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 259/2003 e s.m.i..*

*La società proponente dovrà comunicare allo scrivente le date di inizio e di fine lavori al fine di pianificare l'eventuale sopralluogo per la verifica del tracciato e la presenza delle suddette linee di telecomunicazioni. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi, in fase di scavi, per motivi dipendenti dallo scrivente, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate e delle distanze geometriche per le interferenze con linee di telecomunicazione.*

*Le suddette foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione.*

*A maggior tutela dell'interesse pubblico in tema di salvaguardia delle reti di comunicazione elettroniche da interferenze di natura elettrica o elettromagnetica, la società proponente dovrà produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme vigenti in materia, come da modello allegato alla presente, entro 30 giorni dall'ultimazione della costruzione dell'opera in parola da parte della società proponente.”;*

- **Arpae - SSA**, con nota PG/2024/17474 del 29.01.2024, trasmette il proprio parere tecnico in merito all'impatto elettromagnetico prodotto dall'impianto in oggetto, specificando quanto di seguito:

*“(…) Valutazione tecnica*

*Preso atto di quanto indicato nella documentazione presentata da e-distribuzione per la realizzazione dell'impianto in oggetto, ed in particolare le dichiarazioni che:*

- *”...il progetto rappresentato nell'elaborato tecnico è stato redatto in conformità alla L.*

36/2001 ed ai relativi D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008”;

- ” ... l'impianto (linea elettrica di circa 7,600 Km di lunghezza) verrà realizzato in soluzione “posa interrata su strada asfaltata - sterrato” e “campata aerea con cavo elicordato” ai sensi dell' art. 3.2 del D.M. 29/05/2008 non costituisce fascia di rispetto per i campi elettromagnetici in quanto le emissioni sono molto ridotte”. Pertanto, le fasce di rispetto per l'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ Tesla rimangono confinate
- relativamente alla cabina di trasformazione, “.. . i luoghi più prossimi destinati a permanenza prolungata di persone, sono a distanza superiore ai:

DPA cabine “satellite QUATTRO\_SAT”, “sezionamento DEL\_LAGO\_SEZ”, CAB. CONSEGNA “LASTRETO\_FV” (2,0 m)- DPA cabine di campo (3,5 m).

determinata secondo i disposti del D.M. 29/05/2008 – art. 5.2.1”.

Considerato, inoltre, che i valori di esposizione della popolazione all'induzione magnetica, prodotta dagli apparati elettrici documentati - effettuata in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche di settore, in particolare la Norma CEI 106-12, e tenendo conto della documentazione tecnica 2 fornita - risultano inferiori ai limiti, al valore di attenzione e all'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica previsti nel D.P.C.M. 08/07/2003 (confermando quanto stimato anche dal proponente), si esprime parere di conformità degli impianti elettrici oggetto di valutazione, a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m..

1) Si evidenzia che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno”.

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. Snam n. 42 acquisita al PG/2024/30945 del 16.02.2024, comunica che le opere ed i lavori di cui trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A., precisando altresì quanto segue:

“(…) Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.”.

- **HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.**, acquisita la documentazione integrativa richiesta alla ditta con nota acquisita da Arpae al PG/2024/4106 del 10.01.2024, esprime parere conclusivo, acquisito al PG/2024/157427 del 02.09.2024, con prescrizioni per la fase realizzativa.
- **ANSFISA**, con nota prot. 62977 del 05.09.2024, acquisita al PG/2024/160323, allegato nel verbale conservato agli atti, specifica quali siano le interferenze con le opere di propria competenza e le raccomandazioni da seguire, che non riguardano il caso specifico.

- **Soprintendenza archeologica belle Arti e Paesaggio:** la rappresentante delegata, dalla Prefettura per le Amministrazioni periferiche dello Stato e dalla Soprintendenza, per gli aspetti riguardanti il rischio archeologico e l'autorizzazione paesaggistica, trasmette il parere di propria competenza, comprendente anche i pareri ricevuti dalle altre amministrazioni rappresentate, con nota prot. 14811 del 16.09.2024, acquisita da Arpae al PG/2024/166173, allegato nel verbale conservato agli atti, come di seguito riportato:

*“In esito al procedimento in oggetto, avviato in data 20 novembre 2023 e per il quale è prevista in data 16 settembre 2024 la seduta conclusiva della conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona, questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, il proprio parere vincolante, ai sensi del comma 5, art. 146 parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;*

*Considerato che all'interno del presente procedimento di conferenza dei servizi è pervenuta la relazione tecnica illustrativa con proposta di provvedimento redatta dal Comune di Sarsina in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica (protocollo del mittente 9648, acquisito agli Atti di questo Ufficio con prot. 9648 del 17 giugno 2024);*

*Verificata la completezza della documentazione ed in particolare la conformità della relazione paesaggistica, prevista dal DPCM del 12/12/2005;*

*Considerate le preliminari valutazioni dell'amministrazione comunale, da cui risulta anche che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett.c), lett. b) e lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., limitatamente alle parti relative al tratto di elettrodotto aereo in attraversamento del fiume Savio, la realizzazione dei sostegni a nord e a sud del fiume Savio e la realizzazione di cabina elettrica “Satellite”;*

*visto il parere della CQAP, espresso in data 12 giugno 2024 con la seguente motivazione: “si rileva che l'intervento risulta molto impattante dal punto di vista paesaggistico pertanto si esprime parere favorevole a condizione che relativamente al nuovo impianto fotovoltaico sia rispettato ai sensi dell'art. 2.1 delle norme del RUE la fascia di rispetto di 100 mt dal crinale come individuato dal PTCP”;*

*sotto il profilo della tutela paesaggistica questa Soprintendenza ritiene l'intervento compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere progettate, con le seguenti prescrizioni:*

*1. Nelle opere di cantiere relative alla realizzazione dei tratti interrati e di quelli aerei dell'elettrodotto, si dovranno minimizzare la rimozione e il danneggiamento di vegetazione arborea e arbustiva, con particolare attenzione anche al massimo rispetto possibile degli apparati radicali, e applicando su tutto il tratto gli idonei ripristini vegetazionali attraverso la conservazione e il ripristino della copertura di suolo idonea al rinverdimento; le piante eventualmente abbattute (comunque dichiarate dal proponente nel numero massimo di 20) dovranno essere sostituite con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone.*

*Inoltre, pur prendendo atto che l'area su cui insiste la previsione di installazione dei moduli fotovoltaici non è ricompresa in zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, la scrivente ritiene opportuno raccomandare che, nel caso in cui si giungesse ad un esito positivo della conferenza, il soggetto attuatore dell'intervento presti, nella scelta delle soluzioni tecnologiche attuative dell'impianto, la massima attenzione a prediligere pannelli di minima capacità riflettente (attraverso l'utilizzo delle più recenti soluzioni con coperture in vetri temprati anti-riflettenti ad alta trasmittanza), in considerazione del delicato contesto collinare e dunque dei possibili impatti percettivi anche a distanza e da potenziali punti panoramici circostanti (si*

vedano lo Studio di inserimento paesaggistico, l'Analisi di intervisibilità e le fotosimulazioni presentati dal proponente).

Si ritiene inoltre di dover precisare che il parere favorevole espresso è condizionato alla verifica dei quesiti giuridici posti dalla Regione Emilia Romagna, Settore Governo del Territorio, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, con nota inoltrata agli atti dal Comune di Sarsina in data 10 settembre 2024 (prot. 9473) e acquisita agli Atti di questo Ufficio con prot. 14762 del 13 settembre 2024. I quesiti posti riguardano l'inquadramento normativo dell'intervento, in termini di idoneità o meno dei siti all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, nel contesto degli aggiornamenti recentissimamente subiti dai D.Lgs. 199/2021, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, D.M. 10 settembre 2010 e DAL n. 28/2010 così come integrata e modificata dalla DAL n. 125/2023. Tali dubbi, che implicano la valutazione o meno delle idoneità del sito alla installazione, si auspica potranno essere chiariti e inquadrati in sede di conferenza decisoria, e la decisione in merito è naturalmente preordinata a qualunque ulteriore valutazione e determinerà l'esito finale della conferenza dei servizi.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica questa Soprintendenza, esaminata l'ubicazione dell'intervento e la descrizione delle opere, verificata la cartografia relativa all'area in oggetto e valutata la potenzialità archeologica in base alle informazioni in possesso di questo Ufficio, in relazione alla notevole estensione del tracciato di connessione dell'elettrodotto (m 7860), questa Soprintendenza, ritiene opportuno suggerire che l'esecuzione delle sole nuove attività di scavo (per l'elettrodotto interrato e per i basamenti dei sostegni dell'elettrodotto aereo) venga subordinata a controllo archeologico in corso d'opera, al fine di verificare l'eventuale presenza, consistenza e profondità di depositi di interesse archeologico conservatisi nell'area di intervento e di assicurare la tutela del patrimonio potenzialmente custodito nel sottosuolo.

L'assistenza dovrà essere assicurata, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, da personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati), con oneri a carico della Committenza.

In caso di rinvenimento di depositi antropizzati e/o resti strutturali dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento.

Si resta in attesa di ricevere con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima) comunicazione del nominativo della ditta archeologica incaricata, e in ogni caso della data prevista di inizio lavori, al fine di garantire le spettanti funzioni ispettive.

Restano comunque fermi i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del D. Lgs. 42/2004 in relazione all'obbligo di comunicare e di non distruggere o danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti che dovessero incorrere durante i lavori.

In qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, nominato con nota del Prefetto n. PR\_FCUTG/0005960 del 22 gennaio 2024, acquisita agli Atti di questo Istituto con prot. 1075 del 23 gennaio 2024 e confermata con nota PR\_FCUTG/0031914 del 16 aprile 2024, acquisita agli Atti con nostro prot. 6222 del 19 aprile 2024, inoltre, la Scrivente Soprintendenza acquisisce, all'interno del presente parere, quelli espressi e inoltrati dai soggetti statali interessati al procedimento, che si riassumono di seguito e si allegano per completezza di documentazione.

1. Ministero della Difesa, **Comando Militare Esercito** "Emilia Romagna", SM – Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari: Nulla osta Interforze N. 648-23 con nota del 26 gennaio 2024, acquisiti il parere favorevole del Comando Forze Operative Nord, del Comando

Marittimo Nord, Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea, Comando per le Operazioni in Rete e del 6° Reparto Infrastrutture (Allegato 01).

2. Ministero della Difesa, **Aeronautica Militare**, Comando I Regione Aerea, nota n. 129 del 5 gennaio 2024 (Allegato 02). Si riportano le prescrizioni:

“1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in ri-ferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù pre-diali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;
- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a [aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it](mailto:aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it)).

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geoto-pografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) ([aero-geo@aeronautica.difesa.it](mailto:aero-geo@aeronautica.difesa.it) – [aerogeo@postacert.difesa.it](mailto:aerogeo@postacert.difesa.it)), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare”.

3. Ministero della Difesa, **Comando Interregionale Marittimo Nord**, Ufficio Infrastrutture e Demanio, nota 36714 del 24 novembre 2023 (Allegato 03), nulla osta.

4. **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, Dipartimento per i Servizi Interni, finanziari, territoriali e di vigilanza. Direzione Generale per i Servizi Territoriali. Divisione IX, ispettorato territoriale (Casa del Made in Italy) dell'Emilia Romagna, dell'Umbria e delle Marche, Unità organizzativa III – Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica. 1. Nulla osta nota 69593 del 8 aprile 2024 (Allegato 04).

[...]

La presente non attribuisce legittimità ad eventuali opere realizzate in difformità alle disposizioni di legge”.

Si precisa che il parere della Soprintendenza, pur essendo stato inviato nella stessa data della conferenza, è stato acquisito solo dopo il termine della riunione.

- **SAC - Polo Specialistico Suoli - Area Est:** relativamente alla Concessione di aree del demanio idrico per l'attraversamento aereo della linea elettrica sul Fiume Savio, quale endoprocedimento ricompreso nell'Autorizzazione Unica, con nota PG/2024/161983 del

09.09.2024, trasmette al proponente il disciplinare di concessione per occupazione di area demaniale per la firma.

**Tenuto conto** dei seguenti **pareri resi nella seduta conclusiva** della Conferenza dei Servizi, del 16.09.2024, così come riportati sul relativo verbale, firmato dai rappresentanti degli enti presenti e conservato agli atti:

- **Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni:**

Viene richiamato all'attenzione della Conferenza il parere registrato al protocollo regionale PG/2024/871987 del 14.08.2024, espresso dalla Regione Emilia Romagna, Settore Governo del Territorio, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente in risposta al quesito posto dal Comune di Sarsina.

In particolare nel parere citato viene precisato quanto segue:

*“se le aree interessate dagli impianti sono, allo stato, delle aree agricole, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 1, D.Lgs. n. 199/2021, bensì la successiva lettera c-quater: come indicato al punto 1 della lettera c-ter, difatti, i 500 metri si conteggiano in caso di prossimità di un'area produttiva esistente, non di una cava”.*

Ai sensi di quanto indicato nel parere della Regione, le aree comprese nei 500 metri da una cava non rientrano nelle aree idonee ai sensi del c-ter) punto 1) e pertanto **l'area in cui è prevista l'installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, essendo agricola, non risulta idonea all'installazione di impianti fotovoltaici sul 100% della superficie nella disponibilità del proponente**; tale area può essere ritenuta idonea unicamente ai sensi del c-quater), con possibilità di installare impianti fotovoltaici unicamente sul 10% della superficie nella disponibilità del proponente.

Si precisa infatti che il procedimento autorizzatorio è stato avviato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 63/2024, pertanto non risulta assoggettato al divieto di installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole ricomprese nel c-quater).

Quanto sopra esposto costituisce **motivo ostativo all'approvazione del progetto così come presentato**.

- **Comune di Sarsina:**

La rappresentante delegata dall'Ente per la riunione del 16.09.2024 riassume brevemente le attività istruttorie svolte, la richiesta integrazioni e proroga dei termini per i necessari adempimenti e il quesito al servizio giuridico regionale nell'ambito dell'incontro tenutosi presso la Provincia di Forlì-Cesena il 9 maggio 2024 e poco dopo formalizzato.

Successivamente, con la pubblicazione della risposta allo specifico quesito, pubblicata anche sul sito ufficiale della Regione, si è potuto constatare la corretta applicazione della disciplina sui criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici in aree agricole ricomprese nella pianificazione del Piano Attività Estrattive, evidenziando preliminarmente che occorre prendere atto che essendo l'area interessata dall'impianto, allo stato attuale, agricola, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 1, D.Lgs. n. 199/2021, bensì la successiva lettera c-quater come indicato al punto 1 della lettera c-ter, in quanto i 500 metri si conteggiano in caso di prossimità di un'area produttiva esistente, non di una cava.

Si rileva quindi che, a seguito della richiesta in sede di convocazione della conferenza di servizi conclusiva da parte dei Arpae, la proposta di determinazioni da parte del Consiglio

Comunale in merito alla variante allo strumento urbanistico (localizzazione dell'infrastruttura) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi delle specifiche competenze, si è prodotto copia della delibera C.C. n. 31/2024, rilevando che il Consiglio Comunale sulla proposta ha ritenuto di rinviare la trattazione della stessa, richiedendo alla conferenza di dare preliminarmente corretta qualificazione giuridica della richiesta di autorizzazione, pertanto in sede della presente conferenza la variante allo strumento urbanistico non ha avuto seguito.

Si rileva inoltre che in merito alla procedura di richiesta autorizzazione paesaggistica, è stata attivata relativa proposta di autorizzazione dando atto che la stessa risulta condizionata alle seguenti prescrizioni:

*"Per il nuovo impianto fotovoltaico sia rispettata ai sensi dell'art. 2.1 comma 6 e art. 4.19 delle norme del RUE la fascia di rispetto di 100 mt dal crinale come individuato dall'art. 20B e dalla Tav. 4 del dissesto e della vulnerabilità territoriale del PTCP e che le piante eventualmente abbattute lungo il tratto della strada comunale Quarto –Lastreto ( nel numero massimo di 20 piante ) siano sostituite con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone nell'area di proprietà comunale adiacente";*

su tale proposta ad oggi non risulta pervenuto parere della Soprintendenza, si dà atto altresì che anche tale procedura dovrà coerentemente prendere atto della conformità alla normativa di riferimento e alla strumentazione urbanistica

In merito a tale aspetto occorre precisare che il parere della Soprintendenza è pervenuto nella stessa data della Conferenza, ma è stato acquisito solo dopo il termine della riunione.

- **Provincia di Forlì-Cesena, la Rappresentante:**

Prende atto dell'interpretazione da parte della Regione Emilia Romagna e di ArpaE della norma relativa ai requisiti dell'area e il conseguente preavviso di DINIEGO di cui all'art. 10 bis L.241/90; poichè la conformità dell'area costituisce requisito presupposto alle varianti per la realizzazione delle linee elettriche di collegamento nonché della variante al PAE conseguenti e comprese nel Procedimento unico, la Provincia sospende l'espressione dei propri pareri, i quali saranno resi solo in seguito alla decisione positiva in merito ai requisiti di idoneità dell'area per la realizzazione del progetto in parola.

- **Unione dei Comuni della Valle del Savio:**

il rappresentante, vista la documentazione progettuale messa a disposizione da ArpaE - SAC sul google-drive a far data dal 17/11/2023 ed esaminate le integrazioni pervenute in data 29/03/2024, sempre per tramite di ArpaE-SAC, in esito alla richiesta avanzata dall'Ufficio scrivente in seno alla C.d.S. tenutasi in data 19.12.2023, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, con prescrizioni, ai sensi del R.D. 3267/1923 in materia di Vincolo Idrogeologico alla realizzazione delle opere in progetto.

- **AUSL:**

la Rappresentante ritiene, per la parte di competenza, che il proponente abbia risposto in maniera esaustiva alla specifica richiesta di integrazioni espressa in sede di prima C.d.S. del 19 dicembre 2023. Preso atto della problematica espressa dai rappresentanti di ArpaE-SAC circa l'idoneità dell'area di installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto (la quale rappresenta motivo ostativo) e della sospensione da parte del Comune di Sarsina della delibera di variante al PAE, non esprime pertanto parere in ambito urbanistico sulla variante

stessa. Relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione concorda con il parere di Arpae-SSA.

**Dato atto** che la Conferenza di Servizi, nella riunione conclusiva del 16.09.2024 (in cui erano presenti: Arpae, Comune di Sarsina, Unione dei Comuni Valle del Savio, Provincia di Forlì-Cesena, Azienda U.S.L. Romagna), come riportato nel verbale conservato agli atti:

- ha deciso all'unanimità che la **non idoneità dell'area** individuata dal proponente per l'installazione di impianti fotovoltaici sul 100% della superficie (emersa in seguito all'espressione del parere registrato al protocollo regionale PG/2024/871987 del 14/08/2024 da parte della Regione Emilia Romagna, Settore Governo del Territorio, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente) **costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione**;
- ha quindi dato mandato al responsabile del procedimento di inviare al proponente una nota formale per la comunicazione di tale motivo ostativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10-bis della L. 241/90;

**Tenuto conto** che, in data 23.10.2024, con nota Arpae PG/2024/191035, a cui è stato allegato anche il Verbale della riunione tenutasi in data 16.09.2024:

1. è stato comunicato alla ditta il **motivo ostativo all'accoglimento** dell'istanza in oggetto, **ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90**, come riportato e dettagliato nel verbale della riunione conservato agli atti, **quale decisione scaturita dalla riunione e stabilita all'unanimità dalla Conferenza di Servizi, assegnando** il termine di **10 giorni dal ricevimento della stessa** nota, per presentare per iscritto eventuali osservazioni, anche corredate da documenti;
2. è stata comunicata la sospensione dei tempi del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, a partire dalla trasmissione della suddetta nota, fino alla decorrenza dei dieci giorni previsti dalla norma decorrenti dalla data di presentazione delle osservazioni da parte della ditta o, in assenza di risposta, fino alla scadenza dei 10 giorni fissati quale termine ultimo per l'invio delle osservazioni;
3. è stato richiesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 L.R. 37/2002, il pagamento delle spese sostenute per la spedizione di n. **67 raccomandate** con ricevuta di ritorno (protocollo PG/2023/203204 del 29/11/2023) (di cui 66 raccomandate da € 4,58 destinazione capoluoghi ed extraurbane e una da € 11,00 destinazione estero), relative alle comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera in oggetto il cui ammontare totale risulta pari a € 313,28;

**Dato atto** che la ditta, in data 29.10.2024, con nota acquisita al PG/2024/195253, ha trasmesso le **osservazioni** alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90;

**Considerato** che in data 03.11.2024, la ditta ha assolto al pagamento relativo al rimborso delle spese di spedizione delle raccomandate inviate per la comunicazione dell'avviso di deposito dell'istanza ai proprietari interessati;

**Tenuto conto** che, in data 05.11.2024, con nota Arpae PG/2024/199992, sono state trasmesse le osservazioni alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 presentate dalla ditta ed stata convocata la **riunione conclusiva** della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della medesima Legge, invitando gli Enti in indirizzo a parteciparvi secondo

le proprie competenze in data giovedì 21 Novembre 2024 alle ore 10:00, in modalità videoconferenza e con il seguente ordine del giorno.

**Tenuto conto** dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della seduta conclusiva della Conferenza del 21.11.2024:

La **Provincia di Forlì-Cesena**, con nota prot. 31434 del 15.11.2024, acquisita al PG/2024/207207, ha comunicato quanto segue:

*“(...) Considerato che la Provincia non è Ente titolato alla interpretazione normativa regionale o nazionale in materia di FER e alla conseguente decisione sull'idoneità dell'area all'installazione dell'impianto fotovoltaico in esame.*

*Si ritiene per tali motivi, come già anticipato per le vie brevi, di non partecipare alla seduta di Conferenza di Servizi del 21/11/2024; rimanendo tuttavia in attesa della comunicazione degli esiti della CdS in merito ai requisiti dell'area, e in caso di esito favorevole saranno espressi i conseguenti pareri di competenza relativamente agli effetti di variante per la localizzazione della nuova linea elettrica 15 kV e relative cabine;”.*

**Tenuto conto** dei seguenti **pareri resi nella seduta conclusiva** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 21.11.2024, come riportato nel verbale conservato agli atti:

- **Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni:**

Arpae riepiloga le osservazioni inviate dalla ditta (di cui alla nota prot. n. PG/2024/195253 del 29.10.2024) in relazione al preavviso di diniego, evidenziando che forniscono controdeduzioni rispetto a vari aspetti trattati nel parere della Regione Emilia-Romagna sopra citato, già anticipate prima della riunione della Conferenza del 16.09.2024.

Viene precisato che il parere della Regione non risulta esattamente attinente in ogni sua parte al procedimento in esame, in quanto fa riferimento a procedimenti soggetti al cosiddetto “Decreto Agricoltura”.

Il procedimento in esame non è soggetto al “Decreto Agricoltura” (Legge n. 101/2024 di conversione del D.L n. 63/2024), in quanto l'istanza è stata avviata prima dell'emanazione del Decreto (ossia in data 10.11.2023, data di completamento dell'istanza da parte del proponente).

Deve invece ritenersi pertinente al progetto in esame la parte del parere in cui viene evidenziato che, per ritenere l'area idonea all'installazione di un impianto fotovoltaico sul 100% della superficie nella disponibilità del proponente, i 500 m si devono intendere in prossimità di un'area produttiva esistente, non di una cava e pertanto le aree comprese nei 500 m da una cava non rientrano nelle aree idonee ai sensi del c-ter punto 1 dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021.

L'area in cui è prevista l'installazione dell'impianto fotovoltaico, essendo agricola, non risulta idonea all'installazione di impianti fotovoltaici sul 100% della superficie nella disponibilità del proponente, in quanto tale area può essere ritenuta idonea unicamente ai sensi del c-quater, con possibilità di installare impianti unicamente sul 10% della superficie.

Viene inoltre puntualizzato che il tema dei crinali presenti non è stato approfondito in sede di Conferenza, in quanto il motivo ostativo considerato è quello riferito ai 500 m dall'area di cava, come da parere negativo espresso dalla Regione Emilia-Romagna.

- Le Rappresentanti del **Comune di Sarsina** e di **Arpae** confermano quanto espresso nella precedente Conferenza dei Servizi del 16.09.2024.
- La rappresentante del **Comune di Sarsina** evidenzia, come già in precedenza trasmessi ad Arpae e pertanto da allegarsi al verbale conservato agli atti, i documenti relativi ai pareri espressi:
  - proposta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 del 13.06.2024 prot. 6164 trasmessa alla Soprintendenza di Ravenna a seguito del quale poi la Soprintendenza di Ravenna ha espresso parere successivamente la conferenza del 16.09.2024;
  - delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10.09.2024 in merito alla determinazioni di competenza del Comune di Sarsina;
- La Rappresentante **AUSL** e l'**Unione dei Comuni Valle del Savio** confermano il parere favorevole fatta salva la verifica dell'idoneità dell'area;

**Considerato che:**

- in sede di Conferenza è stata ribadita la sussistenza del motivo ostativo al rilascio dell'Autorizzazione, di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, trasmessa alla ditta con nota prot. n. PG/2024/191035 del 22.10.2024, che di seguito si ripropone:  
*"non idoneità dell'area individuata dal proponente per l'installazione di impianti fotovoltaici sul 100% della superficie (emersa in seguito all'espressione del parere registrato al protocollo regionale PG/2024/871987 del 14/08/2024 da parte della Regione Emilia Romagna, Settore Governo del Territorio, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente"*.
- la Conferenza ha ritenuto che le osservazioni trasmesse dalla ditta in data 29.10.2024, non consentano il superamento del motivo che osta all'accoglimento dell'istanza e che pertanto risulta necessario **diniegare** l'accoglimento dell'**Istanza di Autorizzazione Unica** relativa alla realizzazione ed alla messa in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in Comune di Sarsina Via Lastreto, presentata da X RENEW S.r.l. in data 27.10.2023;
- Unione dei Comuni Valle del Savio e AUSL hanno preso pertanto atto di quanto espresso per competenza da Arpae e dal Comune di Sarsina;
- il rappresentante dello Studio Legale presente in Conferenza su richiesta del proponente, ha chiesto di mettere a verbale che il parere espresso dalla Regione Emilia-Romagna, a fondamento del diniego del 10-bis dell'istanza, non è riferito nello specifico al progetto in esame;

**Dato atto** che la Conferenza di Servizi, valutate le osservazioni del proponente, ha deciso all'unanimità che il motivo ostativo rilevato nella precedente riunione della Conferenza di Servizi del 16.09.2024 non risulta superato con la presentazione delle osservazioni da parte del proponente e pertanto ha stabilito che dovrà essere trasmesso al proponente il **diniego** dell' **Istanza di Autorizzazione Unica** relativa alla realizzazione e alla messa in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in Comune di Sarsina Via Lastreto, presentata in data 27.10.2023.

**Ritenuto congruo**, alla luce di quanto sopra esposto, **diniegare** l'Autorizzazione Unica richiesta da **X RENEW S.r.l.** avente sede legale in Via L. Einaudi n. 7/29 in Comune di Mercato Saraceno, relativa alla realizzazione e alla messa in esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, sito in Comune di Sarsina, in Via Lastreto;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Dato atto** che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento,

## **DETERMINA**

1. **di diniegare**, a X RENEW S.r.l. con sede legale in Via L. Einaudi n. 7/29 in Comune di Mercato Saraceno, per i motivi espressi in premessa, **l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003** e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, alla realizzazione e alla messa in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in Comune di Sarsina Via Lastreto, presentata da in data 27.10.2023;
2. **di fare salvi** i diritti di terzi;
3. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

4. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
5. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
6. **di dare atto** che:
  - il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
  - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento a X RENEW S.r.l., ad Arpae (*Area Prevenzione Ambientale - Area Est, Servizio Sistemi Ambientali - Polo Specialistico Suoli*), al Comune di Sarsina, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Unione dei Comuni della Valle del Savio, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, all'Azienda USL di Romagna, al Consorzio di Bonifica della Romagna, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, ad ANAS S.p.A., a E-Distribuzione S.p.A., ad HERA S.p.A., a Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., a Snam Rete Gas S.p.A., a Telecom S.p.A. e Fibercop S.p.A, all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'Aeronautica Militare, al Comando Marittimo Nord (Ufficio Infrastrutture e Demanio), al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (SM - Ufficio Personale, Logistico, e Servizi Militari), ad ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ad ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**